

CCCLXXV.

## 1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1885

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del disegno di legge circa i casi d' infortunio degli operai — Il presidente dà comunicazione degli emendamenti proposti all'articolo 1° — Parlano il relatore deputato Chimirri e il ministro d'agricoltura e commercio — Brevi osservazioni sulla votazione e sugli emendamenti dei deputati Costa, Ferrari L., Caperle, Picardi, Mascilli, Giovagnoli, Odescalchi, Bonacci e Fortis. — Il presidente annunzia che la Camera non si è trovata in numero legale nella votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1° del disegno di legge proposto dal ministro.*

La seduta comincia alle 10,22 antimeridiane.

**Seguito della discussione del disegno di legge circa la responsabilità dei padroni nei casi d' infortunio degli operai.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro.

La Camera ricorda che la discussione di questo disegno di legge rimase sospesa all'articolo primo, del quale articolo il Ministero aveva proposto un nuovo testo in sostituzione del primitivo. Furono svolti diversi emendamenti a questo articolo sostitutivo presentati dagli onorevoli deputati; la discussione sull'articolo primo fu chiusa; e resta ora al Governo ed alla Commissione di esprimere il loro avviso intorno agli articoli sostitutivi, ed agli emendamenti presentati all'articolo del Ministero.

Debbo però avvertire che due altri emendamenti sono stati presentati, uno dall'onorevole Mascilli che sarebbe un'aggiunta all'articolo 1°, così concepita:

“ La responsabilità del proprietario cessa,

quando le costruzioni sono appaltate, sia a cottimo, sia a misura, ad un intraprenditore debitamente autorizzato. ”

L'altro è dell'onorevole Picardi, del tenore seguente:

“ Propongo chesia sostituito il seguente al primo capoverso:

“ La responsabilità nel proprietario cessa quando egli non sia il committente del lavoro, o dell'opera, per passare in sua vece intera nell'intraprenditore od appaltatore, e nelle altre persone sovra designate. ”

Non sarebbe meglio che cominciasse a parlare l'onorevole ministro?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Non avrei nessuna difficoltà di parlare ora, ma siccome la Commissione propone anch'essa un emendamento all'articolo 1° da me presentato, crederei più conveniente che parlasse prima l'onorevole relatore.

Del resto mi rimetto al presidente della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** La Commissione ha preso in

esame i molteplici emendamenti, che si riferiscono all'articolo 1° del disegno ministeriale, ma non può accoglierne nessuno per la ragione che essi o s'ispirano al concetto dell'articolo ministeriale, che noi ripudiamo, o se si accostano al nostro sono virtualmente compresi nell'articolo 1° formulato dalla maggioranza della Commissione.

Parlerò di ciascuno di essi.

E valga il vero, non si può accogliere l'emendamento dell'onorevole Costa, imperocchè il sistema, che da esso si propone, contraddice tanto al concetto che informa il disegno ministeriale, come a quello che informa il disegno della Commissione.

Un secondo emendamento presentato dagli onorevoli Panattoni, L. Ferrari, Dotto e Castellazzo, vorrebbe aggiungere all'articolo 1° le parole *i committenti*.

A giudizio della Commissione quest'aggiunta è superflua; avvegnachè le persone indicate nell'articolo 1° del disegno ministeriale, in tanto rispondono de' danni, in quanto hanno qualità di committente. Così almeno fu inteso da noi l'articolo in esame.

Un altro emendamento dell'onorevole Caperle suona così:

“ Propongo che alle parole *lavoratori* si sostituiscono le seguenti: “ degli operai e degli impiegati... ”

Codesta sostituzione non è accettabile perchè allarga la portata del presente disegno di legge, già per sè troppo vasta. Se dovesse estendersi questa specie di responsabilità eccezionale a favore degli impiegati, perchè non farne godere anche gli estranei colpiti per caso da un disastro avvenuto?

Un quarto emendamento fu presentato dall'onorevole Picardi, il quale al secondo capoverso del nuovo articolo del Ministero proporrebbe di aggiungere dopo la parola *enfiteusi*, quest'altra: *appalto*; e dopo la parola *enfiteuta*, l'altra: *appaltatore*.

Il concetto dell'onorevole Picardi è chiaro; esso completa e feconda il pensiero contenuto in germe nel primo alinea dell'articolo ministeriale, che suona così:

“ In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, la responsabilità del proprietario si intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta, per i lavori cui questi sono tenuti per legge o convenzione. ”

Il ministro, arrecando questa modificazione al disegno di legge del suo predecessore, volle evi-

dentemente escludere la responsabilità del proprietario che non abbia ingerenza alcuna diretta nei lavori che si fanno nel suo fondo.

Ora l'onorevole Picardi, considerando che la medesima ragione si riscontra nell'appalto, propone che anche in questo caso cessi la responsabilità dell'appaltante.

La Commissione riconosce l'esattezza della fatta osservazione, ma crede che l'articolo da essa proposto sodisfi assai più largamente il desiderio dell'onorevole Picardi.

Un secondo emendamento dell'onorevole Caperle consiste nell'aggiungere l'aggettivo *grave* alle parole *per negligenza imputabile al danneggiato*.

La Commissione non l'accetta, imperocchè quella aggiunta rende più grave la responsabilità anti-giuridica, che si crea con questo disegno di legge.

Viene quindi un emendamento dell'onorevole Tubi, il quale desidera che vengano istituite in ogni provincia, in quella misura e con quelle modalità che verranno stabilite dal Ministero, Commissioni tecniche, alle quali le persone responsabili indicate nel presente articolo possano a proprie spese ricorrere, per avere un competente giudizio, ed eventualmente le necessarie istruzioni sui mezzi impiegati o da impiegarsi per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Avendo la Commissione data la preferenza ai regolamenti governativi o municipali, non può accogliere l'emendamento sopra enunciato, meno efficace e di non pratica attuazione.

L'emendamento dell'onorevole Sineo, infine, non ha più ragione, dopo quelli presentati dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Sono questi i motivi, per cui la maggioranza della Commissione, respingendo tutti gli emendamenti, contrappone all'articolo ministeriale l'articolo 1° da essa formulato.

**Presidente.** La pregherei anche, onorevole relatore, di tener presente che vi sono due emendamenti alla prima parte dell'articolo, uno dell'onorevole Mascilli, e l'altro dell'onorevole Picardi, che si rassomigliano. Essi ammettono la responsabilità; ma l'onorevole Mascilli propone che cessi quando le costruzioni sono appaltate, sia a cottimo, sia a misura, ad ogni intraprenditore debitamente autorizzato; e l'onorevole Picardi propone che la responsabilità del proprietario cessi quando egli non sia committente del lavoro.

Parmi che i due emendamenti s'ispirino al medesimo concetto.

**Chimirri, relatore.** Come benissimo osserva l'onorevole presidente, i due emendamenti si rassomigliano. Quello presentato dall'onorevole Picardi,

oltre l'autorità che gli viene dal proponente, attinge valore da un precedente parlamentare, che giova ricordare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** La relazione precedente.

**Chimirri, relatore.** Precisamente. La precedente Commissione, della quale facevano parte l'onorevole Ferrari ed il compianto nostro collega Berti Ferdinando, accettò a voti unanimi un emendamento identico a quello ora presentato dall'onorevole Picardi, per queste giustissime ragioni:

“ La Giunta parlamentare ha trovato reggero in linea di giustizia e in linea pratica, la distinzione, che fu proposta dal suo presidente, di distinguere cioè il caso in cui il proprietario sia committente del lavoro, dall'altro in cui non lo sia, quando in questo secondo caso è evidente, che non il proprietario, ma altre persone debbono essere tenute responsabili, e colpirlo sarebbe ingiustizia. ”

La maggioranza della Commissione non può non riconoscere la gravità di queste osservazioni ed ove fosse respinto l'articolo da essa proposto, sarà lieta di votare l'emendamento Picardi, come quello che tempera in qualche modo l'asprezza dell'articolo ministeriale.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Le parole pronunziate or ora dall'egregio relatore della Commissione tendono a riportare la questione nello stesso stato in cui si trovava quando, alla fine della discussione generale, fu la Camera chiamata a votare, come votò, un ordine del giorno approvativo del concetto informatore del disegno di legge ministeriale.

Difatti la Commissione (ed in questo soltanto sono d'accordo con lei) respinge tutti gli emendamenti; ne lascia vivo uno solo, quello cioè da essa proposto in sostituzione dell'articolo primo. Dunque tornano in campo i due sistemi: l'uno contenuto nell'articolo primo del progetto ministeriale; l'altro contenuto nell'articolo primo della Commissione. Questo dovrà esser votato prima, perchè così esigono le nostre forme costituzionali. Però non posso fare a meno di ricordare alla Camera che la discussione generale tutta fu volta a esaminare tre metodi. Nessuno discusse la necessità di provvedere in qualche modo agli infortuni degli operai nel lavoro. Ma i tre mezzi proposti furono: *assicurazione obbligatoria, regolamenti, responsabilità* secondo il sistema ministeriale. Tutti gli

oratori si aggirarono su questo tema, e forse non vi fu mai nella Camera una discussione così precisa, così concreta, così ordinata come questa.

La Camera, chiamata a preferire uno dei tre sistemi, udì le mie parole con le quali dimostrai che l'assicurazione obbligatoria, buona in teoria, non poteva essere ammessa in Italia perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, si era già votata una forma diversa di assicurazione, cioè la volontaria e contrattuale: dissi che ciò che è contenuto nell'articolo primo del progetto della Commissione è giusto in sé medesimo, inquantochè lo Stato deve stabilire i mezzi che servono a preservare la vita e la salute dei lavoratori: soggiunsi che il dissenso tra il Ministero e la Commissione sta in ciò, che la Commissione vorrebbe sostituire questo alla responsabilità, mentre il Ministero crede necessarie tutte e due le cose, cioè ora fissare la responsabilità, e poi in altro tempo opportuno prescrivere tutti quei regolamenti che giovino agli indicati intenti: infine indicai le ragioni tutte che sorreggono la proposta ministeriale. La Camera adunque, chiamata in questo dibattito, votò approvando il concetto ministeriale. È pienamente padrona oggi nell'articolo primo, nella stessa questione, dire diversamente; ma io ho creduto necessario di ricordare il precedente.

Venendo più da vicino agli emendamenti, ho detto fin da principio che concordava con la Commissione nel respingerli; ma ciò per ragioni diverse, almeno per taluni di essi. Mi si consenta intanto un'osservazione preliminare.

Gli emendamenti sono per la maggior parte presentati da coloro, i quali nella discussione generale si rivelarono amici e sostenitori della legge; e quindi la mia parola spero sia da essi ascoltata.

Comincio dall'onorevole Luigi Ferrari. Egli ha svolto insieme ad altri colleghi l'emendamento con cui tenderebbe a togliere dall'articolo 1° le parole: “ per caso fortuito ”, e quindi ad addossare la responsabilità agli imprenditori e proprietari anche in questa ipotesi.

Ma l'onorevole collega aveva presentato l'emendamento quando ancora non erano note le proposte e le aggiunte, che io mi sono creduto in debito di fare al disegno di legge, e sottoporle alla Camera; aggiunte che sono contenute negli articoli *6 bis, 6 tries, 6 quater, 6 quinquies*. In questi articoli nuovi io ho tenuto conto anche dei *casi fortuiti*, perchè ho proposto alla Camera, la quale spero accoglierà il mio concetto, che la responsabilità, di cui nell'articolo 1°, cessa quando le persone responsabili abbiano assicurato con propri

mezzi i loro operai, e l'assicurazione riguardi tutti i casi d'infortunio, compreso quello derivante da caso fortuito.

Dunque vede bene l'onorevole Ferrari che si è tenuto conto del caso fortuito, quando si parla dell'assicurazione.

Ora l'includerlo nell'articolo primo renderebbe più difficile il trionfo di questa legge, che già trova ostacoli e difficoltà di ogni sorta. Quindi egli che la desidera si contenti che sia tenuto parzialmente conto del suo emendamento, e ritiri, come voglio augurarmi che farà, il suo emendamento.

Due emendamenti ha proposto l'onorevole Caperle, l'uno per sostituire alla parola "lavoratori", le parole "operai ed impiegati." Ma poichè anch'egli ha sostenuto con un bellissimo discorso la legge, secondo il concetto del disegno ministeriale, lo prego di ritirare questa aggiunta, la quale potrebbe dar luogo a molte questioni.

Che cosa s'intende con la voce *impiegati*? Capisco, come egli diceva, che in uno stabilimento industriale vi siano anche degli impiegati, i quali in fondo, sono dei lavoratori.

Ma quando nella legge precisiamo il concetto di dare una tutela, un mezzo di prevenzione a favore dei lavoratori; l'aggiungere la parola "impiegati", potrebbe rendere più dura la legge ed estenderne il favore anche là dove non sarebbe necessario.

Quindi mi parrebbe opportuno lasciare la parola "lavoratori", che più di ogni altra esprime il concetto informatore del progetto ministeriale.

Similmente l'altro suo emendamento, col quale vorrebbe aggiungere alla negligenza imputabile al danneggiato, la parola "grave", mi pare possa dar luogo ad inconvenienti pratici.

Capisco in dottrina, come sa meglio di me l'onorevole Caperle, le diverse gradazioni della colpa, *lata, lieve e lievissima*.

Sono queste tutte gradazioni teoriche, sono tutte sfumature che possono e debbono esser tenute presenti dal magistrato in ciascun caso; ma non possono essere disciplinate per legge, ed elevate a norme certe ed invariabili.

A lui, che è giurista, queste poche osservazioni spero basteranno, per dire che è meglio lasciare la parola "negligenza", senza porvi un addiettivo, il quale potrebbe nella pratica essere sorgente di liti e contrasti, anche a danno dei lavoratori.

L'emendamento dell'onorevole Costa avrebbe in sostanza lo scopo di riunire i due concetti, quello del Governo, che egli sostiene, e l'altro della Commissione.

Ciò mi pare chiaro sia dallo svolgimento che

egli ne fece con molta chiarezza, sia dal vedere negli emendamenti che ci stanno dinnanzi la seguente sua proposta:

" Ad efficace sanzione dell'articolo 1° il Governo presenterà, nel più breve tempo, al Parlamento, un disegno di legge che prescriva le norme da seguirsi dagl'intraprenditori per tutelare la vita ecc. "

Ora io ho dichiarato nella discussione generale, e ripeto adesso, che lo Stato, anche passando questa legge, resta sempre nel debito di prescrivere le norme tendenti alla tutela della vita e della salute dei lavoratori.

Ma ciò è e deve essere oggetto di un altro disegno di legge; è una materia difficile; è un problema abbastanza intricato. Non confondiamolo con questo. Diamo oggi ai lavoratori un mezzo di tutela, e facciamo appresso quell'altro che occorre a loro favore. La confusione farebbe sì che gli operai resterebbero senza l'uno e senza l'altro, o almeno si ritarderebbe il beneficio chi sa per quanto tempo.

Dimodochè io prego anche l'onorevole Costa, nell'interesse della legge che egli riconosce buona, equa e giusta, di contentarsi di quel che essa dispone, e di rimandare ad altro tempo ciò che io riconosco esser debito dello Stato, da soddisfarsi però maturamente ed opportunamente.

L'onorevole Sineo aveva proposto un altro emendamento del quale, come bene osservava il relatore della Commissione, ho tenuto conto nell'articolo 1°, nuovamente redatto, d'accordo col mio predecessore l'onorevole Berti, e di concerto col mio collega di grazia e giustizia.

In questo articolo 1 si è temperato un poco il rigore che poteva nascere dalla interpretazione dell'articolo stesso, come era primitivamente redatto.

Nella prima formola, il proprietario dei fondi urbani e rustici era sempre responsabile per tutte le opere che in essi si eseguivano: ora ho considerato che vi sono dei casi in cui, per legge o per contratto, la libertà del proprietario e il suo diritto sono menomati; in questi casi non è giusto che, resti tutto a lui il peso della responsabilità. Quindi ho creduto opportuno, d'accordo con parecchi giuristi di questa Camera, sostenitori della legge), che, in questi casi, la responsabilità si rovesci su colui che surroga il proprietario, per i lavori obbligatori per legge o per contratto.

Ora l'onorevole Picardi alle parole dell'articolo che contemplano il caso della *enfiteusi*, dell'*usufrutto* e della *locazione* (nella quale fra parentesi va compresa la mezzadria che, pel nostro Codice,

è forma di locazione) vorrebbe aggiungere anche l'appalto; ed all'uopo riproduce un emendamento che era già accettato dalla precedente Commissione di cui era relatore il compianto nostro collega Berti Ferdinando.

Però io non posso assolutamente accettare questa proposta, non per le ragioni, che ha detto il relatore; ma per ragioni di altro ordine.

Io intendo che il proprietario sia responsabile, quando ha integro e pieno il suo diritto di proprietà; e sia responsabile per sè e per tutti i suoi commessi, per gli intraprenditori e per gli architetti che operano per lui; salvo al proprietario, dopo che ha risposto, con la azione solidale, verso il lavoratore, di risarcirsi di tutto con l'ingegnere, con l'architetto, con l'intraprenditore.

Il concetto esposto nell'emendamento dell'onorevole Picardi è essenzialmente diverso dal concetto che informa il disegno di legge ministeriale, e quindi non posso accettarlo.

Come non accetto la nuova formola proposta dall'onorevole Picardi e l'emendamento dell'onorevole Mascilli.

Ritirerei piuttosto la legge, anzichè accettare un concetto che per me non è giusto, non è equo, e che, in ogni modo, si allontana assolutamente dal sistema seguito nel progetto ministeriale.

Dirò poche parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Tubi.

Egli nel suo discorso disse, che non sono competenti gl'imprenditori a determinare le misure di precauzione, e perciò vorrebbe estendere, col suo emendamento, quello che è contenuto nell'ordinanza austriaca del 1858, applicabile alle antiche provincie lombarde-venete. Quest'ordinanza, (lo dico perchè qualcuno forse può non rammentarlo) riguarda l'esame degl'individui da applicarsi nel servizio, o nella sorveglianza di caldaie a vapore; e stabilisce talune Commissioni tecniche, e alcune norme di precauzione. Il sistema dell'onorevole Tubi, in sostanza, non sarebbe che la riproduzione del concetto che informa l'emendamento proposto dalla Commissione; o per dir meglio, il suo articolo che dovrebbe sostituire quello del Ministero. Sicchè io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Tubi, come non accetto la proposta della Giunta.

Io però ricordo le sue parole, e mi duole che non sia presente, per dirgli che se non sono competenti gl'imprenditori a determinare le misure di precauzione, molto meno lo sono gli operai.

Se egli si preoccupa degli imprenditori perchè questi non possono adoperare certe misure, solo perchè non possono conoscerle; mi pare non molto

logica la conseguenza che debbano conoscerle invece gli operai, i quali sono in condizioni materiali e intellettuali inferiori a quelle degli imprenditori.

In ogni modo, non è qui il caso di esaminare quel sistema che ci trascinerrebbe a lungo, ed equivarrebbe alla reiezione di questa legge.

Si respinga chiaramente, e ciascuno assuma la responsabilità del fatto; ma non si venga con mezzi indiretti a renderla frustranea. Già a questo io non mi presterei, e dico che bisogna abbandonare tutto ciò che renderebbe illusoria la legge.

Io preferisco di non farla affatto, anzichè di farla, e poi renderla addirittura inutile nella pratica.

D'altronde non si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Tubi, nella parte, che riguarda le Commissioni tecniche; perchè questo concetto dovrebbe essere coordinato ad un insieme di norme e precauzioni le quali dovrebbero far parte di un Codice industriale.

Vi sono infine due emendamenti dell'onorevole Panattoni. Sull'uno egli stesso mostrò di non insistere, e quindi non ne parlo. Accetto l'altro che non vedo stampato.

**Presidente.** C'è, dopo l'articolo dell'onorevole Costa, l'emendamento dell'onorevole Panattoni.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Quello che vorrebbe aggiungere la parola *i committenti*?

**Presidente.** Quello dei *committenti*.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** È questo appunto di cui ho parlato, sul quale non insiste l'onorevole Panattoni, pago delle dichiarazioni che ho già fatte nella discussione generale. Ma l'onorevole Panattoni ne ha presentato un altro, con cui vuole aggiungere alle parole "imprenditori di strade ferrate" questa "e di altre opere pubbliche."

**Presidente.** Sì.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io accetto appunto questo emendamento; mi pare che anche le altre opere pubbliche debbano essere trattate come le strade ferrate, in quanto alla responsabilità, della quale parliamo.

In conclusione, il Governo rappresentato dai due ministri, qui presenti, prega la Camera, perchè in coerenza, ed in conformità a ciò che ha già votato, approvi l'articolo primo, il quale è anche più temperato di come si trovava allorchando essa sanzionò il concetto che lo informa, nella votazione, che chiuse la discussione generale.

Non può accettare assolutamente la proposta

della Commissione per le ragioni che ho già svolto quando ho parlato l'altra volta, e vi tedierei ripetendole.

Soltanto ricordo alla Camera, che quando votasse l'articolo primo della Commissione, essa darebbe mandato di fiducia non solo a me, ma anche ai miei successori, di fare i regolamenti, per la salute e la vita degli operai, senza che nulla sappia la Camera. Se la Camera vuol dare questo mandato di fiducia, non solo ai ministri presenti, ma anche ai futuri, lo faccia pure: se vuole accettare questo sistema che ha ripudiato l'altro giorno, lo faccia pure: se vuole infine esautorarsi in un compito così importante, lo faccia pure. Ricordi soltanto che presso le altre nazioni questa materia è regolata da legge; che con la proposta della Commissione verrebbe deferita al potere esecutivo; e che il problema resterebbe sempre insoluto.

Spero però, che la Camera faccia una votazione conforme a quella che ha fatto l'altra volta. *(Bene! Bravo!)*

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Chimiri, relatore.** Dirò due sole parole per rispondere all'ultima frase, con cui l'onorevole ministro ha chiuso il suo discorso.

Nel discorrere degli emendamenti, mi sono limitato a dare succinte spiegazioni; ma tengo a far notare che nell'articolo 1° del nostro contro-progetto si fa obbligo ai proprietari ed esercenti di miniere cave ed officine a motore meccanico ecc, di osservare le prescrizioni dei regolamenti speciali; ma in quest'articolo non è detto che questi regolamenti speciali devono esser fatti dal Governo o per legge. Questa è materia di un'altro articolo ed allora discuteremo quale dei due sistemi debba preferirsi.

Per ora s'intende affermare la necessità di regolamenti, come rimedio preventivo per ovviare ai disastri.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare per dare uno schiarimento.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** È vero, come ha detto testè l'onorevole relatore, che nell'articolo 1° della Commissione è detto che si debbano fare i regolamenti, senza aggiungere chi debba farli. Ma evidentemente quest'articolo 1° si connette coll'articolo 13 in cui si dice:

“ Nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente, il Governo del Re, udito il Con-

siglio di Stato, prescriverà con apposito regolamento quelle misure di preservazione, ecc. »

E, quel che è peggio, si aggiunge che i municipi determineranno con speciali regolamenti le precauzioni da osservarsi nelle costruzioni urbane.

Cosicchè è chiaro che l'approvazione dell'articolo 1° importa l'approvazione dell'articolo 13, e quindi ne viene la conseguenza che ho deplorato. Il relatore vorrebbe abilmente distinguere l'una cosa dall'altra, ma la sua abilità è resistita dall'evidenza del fatto.

**Presidente.** Ora verremo alla votazione.

Come ho già avvertito, il testo della discussione è il disegno di legge del Ministero. All'articolo 1° di questo disegno di legge, quale era originariamente proposto, il Ministero ha sostituito l'articolo che è stampato nella tabella degli emendamenti.

Ad esso la Commissione contrappone come emendamento l'articolo 1° del suo disegno di legge, e l'onorevole Costa un altro articolo sostitutivo. Onorevole Costa, lo mantiene?

**Costa.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, e fatte le mie riserve sull'articolo presentato dal ministro stesso, per il momento ritiro l'articolo da me proposto.

**Presidente.** All'articolo del Ministero furono presentati due emendamenti: uno degli onorevoli Panattoni, Luigi Ferrari, Dotto e Castellazzo, i quali vorrebbero premettere le parole “ i commitenti ” alle altre “ gli intraprenditori ed esercenti di strade ferrate. ”

I proponenti mantengono quest'emendamento?

**Ferrari Luigi.** Era scopo del nostro emendamento di spiegare meglio il concetto e la portata che intendevamo attribuire a questo disegno di legge; ma poichè il nostro concetto è stato in parte compreso nella proposta dell'onorevole ministro, sperando che nella pratica si riveli sempre meglio la necessità di estenderne l'applicazione, per ora ritiriamo l'emendamento.

**Presidente.** Ritira pure l'altro emendamento che Ella aveva proposto al secondo capoverso?

**Ferrari Luigi.** Ritiro anche quello.

**Presidente.** Sta bene.

Onorevole Caperle, Ella aveva presentato due emendamenti. Li mantiene o li ritira?

**Caperle.** Li ritiro per non intralciare l'opera del ministro.

**Presidente.** Rimangono gli emendamenti proposti dall'onorevole Picardi e dall'onorevole Mascilli.

**Picardi.** Ritiro l'emendamento che avevo proposto al primo capoverso dell'articolo ministeriale e mantengo quello che ho presentato oggi in sostit-

tuzione del capoverso secondo dello stesso articolo.

**Presidente.** E l'onorevole Mascilli ritira il suo?

**Mascilli.** Siccome io ho la convinzione che questa legge, senza l'aggiunta da me proposta, invece di giovare agli operai, arrechi loro il più grave danno, perchè nessun proprietario potrà più costruire...

**Presidente.** Ma non rientri nella discussione generale...

**Mascilli.** Allora mi associo all'emendamento dell'onorevole Picardi, e ritiro il mio.

**Presidente.** L'onorevole Tubi è presente?

**Voci.** Non è presente.

**Presidente.** Non essendo l'onorevole Tubi presente s'intende ritirata l'aggiunta da esso proposta.

Dunque ecco a parere mio l'ordine che si dovrà seguire nella votazione.

Avendo l'onorevole Costa ritirato il suo articolo in sostituzione di quello del Ministero, rimane unico articolo sostitutivo quello della Commissione.

Quando questo articolo non sia approvato, si dovrà votare per divisione quello del Ministero. Al primo capoverso non è proposto alcun emendamento, tranne quello dell'onorevole Panattoni, che il ministro ha dichiarato d'accettare.

Approvato il primo capoverso, porrò a partito l'emendamento dell'onorevole Picardi al secondo capoverso, e quando non sia approvato, il secondo capoverso dell'articolo ministeriale. Indi sarà posto a partito il terzo capoverso del medesimo, e poi tutto l'articolo nel suo complesso.

Intanto debbo annunciare che è giunta al banco della Presidenza la seguente domanda, sottoscritta da trentatre onorevoli deputati:

« I sottoscritti chiedono che si proceda alla votazione a scrutinio segreto sull'articolo primo del disegno di legge del Ministero.

Questa domanda reca le seguenti firme: Di Camporeale, Sonnino Giorgio, Sola, Saporito, Di Baucina, Parisi-Parisi, Sagariga Visconti, Bardoscia, D'Adda, Narducci, ecc.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Prego l'egregio presidente di leggere tutti i nomi dei sottoscrittori.

**Melodia, segretario, legge:** Bastogi, Colonna-Avella, Taverna, Roncalli, Tegas, Picardi, Serafini, Bonavoglia, Giudici, Pozzolini, V. De Blasio, De Saint-Bon, Levi, Gabelli, Ricci, Barsanti, Acquaviva, Mascilli, De Mari, Alimena, Lovito, Sole, Martelli-Bolognini.

**Presidente.** Venne pure presentata un'altra domanda da ventidue deputati i quali chiedono che

si faccia la chiama per verificare se la Camera sia in numero, e sono gli onorevoli: Carpeggiani, Maffi, Turbiglio, Sani Severino, Fortis, Majocchi, Musini, Castellazzo, Pavese, L. Ferrari, Capovic, Fulci, Gattelli, Costa, E. Fazio, Romano, Bovio, Severi, Dotto, Chiapasso, Demaria, Vallegia.

Siccome per la votazione a scrutinio segreto si deve fare la chiama, così ne segue naturalmente l'accertamento del numero dei deputati presenti.

**Giovagnoli.** Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

**Giovagnoli.** Prima di tutto io domanderei che si verificasse se tutti i sottoscrittori della domanda per la votazione a scrutinio segreto, sono presenti.

Poi domanderei all'onorevole presidente una spiegazione, riserbandomi in base a questa, di fare una proposta; chiederei, cioè, se, data l'ipotesi che, in seguito alla votazione a scrutinio segreto, risulti che la Camera non è in numero, ne consegue che in principio della seduta pomeridiana d'oggi si debba procedere ad una nuova votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Ne conseguirà che la votazione si rinnoverà nella prima seduta straordinaria, che io sin d'ora propongo che si tenga domattina.

**Bonacci.** Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonacci.** L'onorevole presidente ha detto che la domanda per l'accertamento del numero legale era assorbita dall'altra per la votazione a scrutinio segreto dell'articolo primo; e ciò sarebbe evidente se si dovesse procedere immediatamente alla votazione a scrutinio segreto.

Ma siccome la domanda per la votazione a scrutinio segreto si riferisce al disegno di legge ministeriale, non può ad essa farsi luogo se non nel caso che venga respinto l'articolo contrapposto dalla Commissione.

Dunque, secondo me, prima si dovrebbe procedere alla votazione per alzata e seduta dell'articolo primo della Commissione; e quindi alla votazione per scrutinio segreto. Ecco dunque come la domanda per la verifica del numero non può essere assorbita dalla votazione a scrutinio segreto.

Domando quindi che si dia la precedenza alla domanda per la verifica del numero legale. (Bravo! a sinistra)

**Presidente.** L'osservazione dell'onorevole Bo-

nacci è giustissima; per la qual cosa, siccome gli onorevoli proponenti intendono che la votazione a scrutinio segreto si faccia sull'articolo del Ministero, si deve prima verificare se la Camera sia in numero.

Onorevole Odescalchi, Ella aveva chiesto di parlare?

Odescalchi. Io voleva chiedere semplicemente ciò che ha già domandato l'onorevole Giovagnoli; sicchè non ho più ragione di parlare.

Presidente. Onorevole Odescalchi, io potrei osservare che più volte, da questo lato della Camera (*Accenna a sinistra*), vennero presentate domande per la votazione nominale, sottoscritte da deputati che non si trovavano presenti al momento di procedere alla votazione; ma, ad ogni modo, l'ufficio di Presidenza si è fatto un dovere di verificare se i sottoscrittori della domanda per la votazione a scrutinio segreto sieno presenti, ed ha riscontrato che ne sono presenti ventisei.

Fortis. In nome anche dei colleghi che hanno sottoscritto con me la domanda di verificaione del numero legale, ritiro la domanda stessa.

Presidente. Allora si verrà alla votazione.

In relazione a quello che ho già dichiarato, pongo a partito in primo luogo l'articolo sostitutivo della Commissione.

“ I proprietari ed esercenti di miniere, cave ed officine a motore meccanico, e gli imprenditori di costruzioni urbane, gl'ingegneri, gli architetti e i preposti ai lavori sono tenuti ad adottare tutti i mezzi di preservazione prescritti da regolamenti speciali, a tutela della salute e della vita degli operai. ”

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo sostitutivo della Commissione non è approvato).

Verremo ora alla votazione dell'articolo primo del Ministero nelle sue diverse parti.

Ne leggo il primo capoverso:

“ Gli imprenditori ed esercenti di strade ferrate, gl'imprenditori di altre opere pubbliche, i proprietari di fondi urbani e rustici, i quali eseguono opere nuove o di riparazione, gli imprenditori ed assuntori di queste, i proprietari ed esercenti di miniere, cave ed officine, e gli ingegneri ed architetti che dirigono le opere, sono sempre solidalmente responsabili, salvo l'azione di regresso tra loro o verso chi di ragione, del danno che può derivare al corpo o alla salute dei lavoratori, dai disastri cagionati dall'esercizio delle vie ferrate, dalle rovine generali o parziali che avvenissero nelle costruzioni, dalle frane, escavazioni, esplosioni, o, in generale, da ogni altro consimile infortunio sopravvenuto nel lavoro. ”

(È approvato.)

Gabelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Non posso dargliene facoltà.

Gabelli. Per uno schiarimento.

Presidente. Siamo in votazione non può parlare. Il secondo capoverso dell'articolo del Ministero è il seguente:

“ In caso di locazione, usufrutto, enfiteusi, la responsabilità del proprietario si intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta, per i lavori cui questi sono tenuti per legge o convenzione. ”

L'onorevole Picardi propone questa sostituzione: “ La responsabilità del proprietario cessa quando egli non sia il committente del lavoro o dell'opera, e deve cadere sull'intraprenditore od appaltatore e sulle altre persone sopra designate. ”

Metto a partito questo comma sostitutivo proposto dall'onorevole Picardi al secondo comma dell'articolo ministeriale.

(Non è approvato.)

Metto ora a partito il secondo comma proposto dal Ministero.

(È approvato.)

Viene finalmente il terzo comma.

“ Cessa tale responsabilità, quando sia provato che il fatto avvenne per negligenza imputabile soltanto al danneggiato, per caso fortuito o per forza maggiore. ”

(È approvato.)

Ora, sul complesso dell'articolo, si procederà, avendo ciò chiesto oltre venti deputati, alla votazione a scrutinio segreto.

Dichiaro che se la votazione riuscisse nulla per mancanza di numero, domattina alle ore dieci vi sarà un'altra seduta straordinaria per rinnovare, prima di tutto, la votazione, e quindi seguitare, nella discussione del disegno di legge.

Invito gli onorevoli deputati a votare di mano in mano che saranno chiamati, al fine di evitare confusioni.

Si proceda alla chiama.

Ungaro, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione; si proceda alla enumerazione dei voti.

(I segretari Ungaro e Melodia numerano i voti.)

Presidente. Non essendosi raggiunto il numero legale, dichiaro nulla la votazione che si rinnoverà domani mattina alle ore 10. Indi, se la votazione riuscirà valida, si procederà alla discussione degli altri articoli del disegno di legge.

La seduta è levata alle 11,55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.